

	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	
	 CITTA' DI TORINO	
	Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici	
	Divisione Manutenzioni Edifici Comunali	
	Servizio Edifici per la Cultura	
	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	
	PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LE OPERE DI	
	RESTAURO E REDAZIONE RELAZIONE FINALE DI RESTAURO AI	
	SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I., PER LE OPERE DI RESTAURO	
	DEL MANEGGIO ALFIERIANO DEL COMPLESSO DELLA	
	CAVALLERIZZA REALE DI TORINO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA	
	ALLEGRA CARLONE (C.I.A. 5067 - CUP C19D22000110001) – CIG	
	B61180795C.	
	* * * * *	
	Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI	
	TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I.	
	00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del	
	Servizio Edifici per la Cultura, Ing. Flavio Aquilano, domiciliato per	
	la carica in Torino, Via IV Marzo 19, a norma dell'art. 28 del	
	Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 411, approvato con	
	deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 (Atto	
	N. DEL 730/2024 e allegato), esecutivo dal 29 dicembre 2024, che	
	dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi	
	esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative	
	relative al “Committente”);	
	e la Dott.ssa Allegra CARLONE, titolare della omonima ditta (di	
	1	

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00007527 del 30/05/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-072.nd



seguito denominato Operatore), C.F. OMISSIS, P.IVA

11409940019, con sede in Pino Torinese (TO), Via Torino n. 6 – cap.

10025;

in esecuzione della determinazione dirigenziale Atto N. DD 1807 in

data 26 marzo 2025, esecutiva in pari data, allegata in copia, che

qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Operatore

suindicato, l'incarico di Direttore Operativo per le opere di restauro

relativamente agli interventi di "Restauro del Maneggio Alfieriano",

oltre alla redazione della relazione finale di restauro, ai sensi del

D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., da trasmettere al competente Ente di

tutela.

L'incarico è conferito ai sensi e con le modalità del disposto di cui

agli artt. 114 comma 1, 116 comma 1, all'art. 50 comma 1 lettera b)

del D.Lgs. 36/2023, nonché in ossequio alle disposizioni previste

dall'art. 14, comma 1, del vigente "Regolamento per la disciplina dei

Contratti" n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale in data 2 dicembre 2024 (DEL 730/2024 e allegato),

esecutivo dal 29 dicembre 2024 e dell'articolo 6 del Regolamento

Comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni

all'Amministrazione n. 325, in quanto l'Operatore, considerata la

particolarità della prestazione richiesta, da espletare su beni di

valore storico-artistico sottoposti a vincolo da parte degli Enti di



tutela, è in possesso dei requisiti di restauratore beni culturali come definito dal Codice dei beni culturali, iscritto nell'elenco nazionale e in possesso di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio Edifici per la Cultura.

Gli interventi, in sintesi, riguardano il recupero dell'apparato decorativo presente all'interno dei locali del Maneggio Alfieriano (salone, atrio verso la rotonda, ambiente boiserie al piano terreno, vano scala per le cornici in stucco, loggia reale al primo piano e sala del fuoco comune al primo piano), comprensivo di superfici intonacate e tinteggiate di pareti e volte, elementi decorativi in stucco, materiale lapideo e ligneo, previa esecuzione di indagini preliminari e test di pulitura. Le lavorazioni, pertanto, si sviluppano attraverso opere di cauta rimozione di depositi superficiali e/o strati sovrammessi, messa in sicurezza e integrazione di lacune e/o mancanze materiche e pittoriche, risanamenti e rimozioni di efflorescenze saline, nonché integrazione pittorica e di finitura superficiale.

Il Restauratore di beni culturali, nel corso dei lavori, dovrà inoltre segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali discordanze tra il progetto ed eventuali proposte d'intervento da adottarsi nel corso dei lavori, nonché fornire l'adeguato supporto alla Direzione Lavori stessa, e nei confronti con la competente Soprintendenza, così come meglio dettagliato nel successivo art. 2.

L'incarico è, inoltre, conferito prima dell'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, la cui Direzione Lavori sarà curata dall'Ing. Elena



Grillone.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico comprende lo svolgimento delle attività di direzione operativa per le opere di restauro e stesura della relazione finale di restauro, ai sensi e con i compiti di cui all'allegato II.14 dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali.

La documentazione predisposta, a seguito delle verifiche in loco e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico del Progetto. L'Operatore svolgerà l'incarico secondo le direttive del suddetto Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Ing. Flavio Aquilano, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso la Divisione Manutenzioni Edifici Comunali - Servizio Edifici per la Cultura, in qualità di Dirigente del Servizio, dal quale riceverà istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato. Dovrà altresì rapportarsi strettamente con la Direzione Lavori delle opere di cui all'art. 1.

L'incarico dovrà essere espletato a partire dall'avvio degli interventi di restauro, si svolgerà per tutta la durata dei lavori e si concluderà all'emissione del Certificato di collaudo. La relazione finale di restauro dovrà essere consegnata entro 30 gg dalla data di chiusura dei lavori, accertata con apposito verbale. In caso di ritardata consegna degli elaborati richiesti si applicherà una penale del 0,6‰ per ogni giorno di ritardo.

L'incarico conferito, comprendente i compiti e le responsabilità



richiamate nelle leggi suindicate, da svolgersi ai sensi e con le

modalità su indicate, comporta principalmente l'esecuzione delle

seguenti prestazioni:

- attività di supporto all'Ufficio di Direzione lavori per gli aspetti di restauro;

- segnalazioni tempestive alla Direzione Lavori di eventuali discordanze tra il progetto ed eventuali proposte d'intervento,

anche migliorative, da adottarsi nel corso dei lavori, nonché

l'adeguato supporto scientifico e metodologico alla Direzione

Lavori stessa ed alla Soprintendenza competente;

- attività di sorveglianza sulle lavorazioni eseguite dall'Impresa esecutrice necessaria al buon andamento dei lavori;

- visite periodiche nel cantiere in relazione alle esigenze ed alle specifiche problematiche che si presenteranno durante il corso di

realizzazione degli interventi e partecipazione alle riunioni

periodiche di cantiere (a cadenza settimanale), come disposto

dalla D.L. e in concomitanza delle visite in cantiere da parte

dell'Ente di tutela;

- partecipazione ai sopralluoghi ed al confronto con l'Ente di tutela;

- supporto al D.L. durante le attività di campionatura degli interventi ed approvazione delle schede tecniche;

- redazione della relazione finale di restauro di concerto con l'impresa esecutrice, da trasmettere all'Ente di tutela, corredata

di documentazione fotografica, da consegnare in duplice originale

cartaceo debitamente sottoscritto dall'Operatore, e su supporto



informatico, nel formato indicato dalla stazione appaltante, entro

30 giorni dall'accertamento dell'ultimazione di lavori;

- supporto alla D.L. in fase di collaudo degli interventi,

oltre a quanto indicato nella relazione descrittiva e illustrativa sulle

modalità di organizzazione e svolgimento della prestazione, allegata

all'offerta presentata dall'Operatore, che qui s'intende integralmente

richiamata e parte del presente contratto.

In qualità di Direttore Operativo, è richiesto all'affidatario di

effettuare un numero minimo di 1 (una) visita settimanale al

cantiere, oltre a garantire la sua presenza ogni qualvolta le fasi

lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex articolo

1456 del Codice Civile.

L'affidatario è infine tenuto a relazionare ogni volta, in forma scritta,

sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza,

relativamente all'andamento dei lavori in cantiere per le opere di

competenza ed inviare dei rapporti di visita e relazioni periodiche al

Responsabile Unico di Progetto, pena la risoluzione di diritto ex

articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione

professionale, l'Operatore dovrà eseguire personalmente l'incarico

affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie

collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di

cessione, anche parziale, del contratto de quo.

La prestazione professionale dovrà pertanto essere espletata in

	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	
		
	osservanza alla normativa vigente in materia di sicurezza e di opere	
	pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,	
	al D.P.R. 380/2001 s.m.i., oltre al D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., ai	
	principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.	
	n. 81/2008 e s.m.i. e alle ulteriori normative tecniche di settore e	
	secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto.	
	La redazione di eventuali documenti previsti dovrà essere conforme	
	ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto	
	enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.	
	In merito ai CAM di cui al D.M. 23 Giugno 2022 n. 256, relativo ai	
	Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia, ai sensi dell'art. 57, comma	
	2 del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore sarà tenuto alla verifica di quanto	
	specificatamente previsto sull'argomento, per quanto compatibile	
	con gli indirizzi dati dall'Ente di tutela.	
	Ad avvenuto completamento della prestazione l'Operatore si	
	impegna a completare tutti gli obblighi ad essa connessi, secondo	
	quanto dettagliato dall'art. 2 del presente contratto, e a trasmettere	
	formalmente al Responsabile Unico del Progetto tutta la	
	documentazione contrattualmente prevista o comunque necessaria	
	per ottemperare ai predetti adempimenti, secondo quanto	
	dettagliato dal medesimo articolo.	
	Art. 4 – GARANZIE	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti	
	negli atti da questo richiamati, l'Operatore ha presentato apposita	
	garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 550,00 mediante	
	7	

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00007527 del 30/05/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-072.nd



polizza n. 450310740 rilasciata il 9 maggio 2025 stipulata con la Società GENERALI ITALIA S.P.A Agenzia TORINO BERNINI, emessa e firmata digitalmente dal funzionario rappresentante la Società di Assicurazione, e altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Lo svincolo della predetta garanzia sarà concesso in osservanza delle disposizioni di cui al predetto art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo posto a base dell'offerta per l'attività oggetto dell'incarico, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 15, e dell'Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 e del DM 17 giugno 2016, come da "Calcolo del compenso professionale" redatto dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza - Ufficio Consulenza, Predisposizione e Verifica Parcelle su Incarichi Professionali Esterni, qui richiamato come parte integrante, ma non allegato, comprensivo di rimborso spese, ammonta ad Euro 11.396,77, (undicimilatrecentonovantasei/77) soggetto a ribasso, I.V.A. 22% per Euro 2.507,29 e così in totale per Euro 13.904,06.

Con applicazione del ribasso offerto dall'Operatore pari al 3,4814%, in conformità al principio dell'equo compenso ai sensi della legge n. 49/2023 e modificato dal D.Lgs. 209/2024, l'importo complessivo dell'affidamento, al netto del ribasso, risulta pertanto pari ad Euro 11.000,00 (undicimila/00), al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti.



L'Operatore accetta pertanto il corrispettivo indicato per la prestazione professionale oggetto dell'incarico come definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo lordo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

L'anticipazione 20% è dovuta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria conforme all'allegato A del DM 31/2018, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Il compenso di cui sopra, dedotto quanto eventualmente erogato a titolo di anticipazione, verrà corrisposto in un unico pagamento a saldo, al termine della prestazione, previa attestazione di verifica di conformità dell'avvenuta prestazione.

L'Operatore sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23 gennaio 2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e



s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario

eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura

elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà

sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Operatore non

si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

L'Operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i..

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione

Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,

anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o

dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle

generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

essi.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto

articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge

sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

L'Operatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla

Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia di Torino - della notizia di inadempimenti di

proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con risorse



CITTÀ DI TORINO

del Fondo Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura

nell'ambito dell'Area tematica 6 – Cultura del PSC.

Ai fini della corresponsione all'Operatore degli interessi per il

ritardato pagamento, i termini di pagamento di cui in precedenza

s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la

spedizione delle richieste di erogazione al Ministero della Cultura e

la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di

Tesoreria.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'Operatore i contributi, le imposte e tasse a

carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A.

se dovuti ex legge.

Art. 7 - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE

Saranno a carico dell'Operatore le spese di bollo, atto e registro,

imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e

conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa

espressa disposizione.

Art. 8 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa

riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in

particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e al

D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di

integrità delle imprese, come da Regolamento comunale dei

Contratti n. 411 e del Codice di comportamento della Città



approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n.mecc. 2013-07699/04, di cui dichiarano di aver preso visione, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22 febbraio 2022 e sottoscritto in data 4 aprile 2022.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'Operatore e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it.

L'Operatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati



personali dalla Città n. 387 del 10 giugno 2019.

Art. 9 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'Operatore sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli



obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs.

165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e

delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città

di Torino.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui

sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso

l'affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia

sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di

qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese,

consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri

derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il

risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico

oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via

amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del

Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta

giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le

controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale

secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E'

esclusa la competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione

civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e

s.m.i..

**Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA**

L'Operatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Operatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Operatore per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Operatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Operatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Operatore è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 12 - ESECUTIVITÀ

L'Operatore ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico



che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi

previsti dall'articolo 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente

contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di

Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli

articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i..

Ai fini del presente contratto l'imposta di bollo non è dovuta ai sensi

dell'art. 18, comma 10 e Allegato I.4. del D.Lgs. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE E RUP

L'OPERATORE

Ing. Flavio Aquilano

Dott.ssa Allegra Carlone

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice

Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le

disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2

(direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art.

5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (spese a carico

dell'Operatore), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto),

Art. 11 (controversie e foro competente), Art. 14 (spese contrattuali,

imposte e tasse).

L'OPERATORE

Dott.ssa Allegra Carlone

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti,

dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21

comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.